

IV.

TORNATA DEL 9 APRILE 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto, per la nomina della Commissione permanente pei trattati di commercio — Proclama poi il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Proclama infine il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni — Si procede all'appello nominale per la votazione di ballottaggio, per la nomina di un commissario nella Commissione permanente pei trattati di commercio — Il ministro della guerra presenta un disegno di legge per modificazioni alla legge di avanzamento nel regio esercito; si trasmette agli Uffici — Il senatore Mariotti svolge l'interpellanza al ministro dell'istruzione pubblica sui manoscritti Leopardiani — Prendono parté alla discussione i senatori Santamaria Nicolini, Carducci ed il ministro dell'istruzione pubblica — Replica il senatore Mariotti — Il presidente dichiara esaurita l'interpellanza — Discutesi il disegno di legge: Modificazione al capo V della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto — Nella discussione generale parlano il senatore Pierantoni, il ministro guardasigilli ed il relatore Majorana-Calatabiano — Si approvano gli articoli 1 e 2, dopo osservazioni del ministro guardasigilli e del relatore — Su proposta del senatore Paternostro, e dopo osservazioni dei senatori Parenzo e Majorana-Calatabiano, relatore, e del ministro guardasigilli, l'articolo 3 è rinviato all'Ufficio centrale per nuovo esame — Rinviasi il seguito della discussione a domani — Si suggella l'urna della fatta votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, della guerra, dell'istruzione pubblica ed il sottosegretario di Stato del ministero dell'interno.

Il senatore, segretario, TAVERNA legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni fatte nella seduta di ieri.

Votazione per la nomina della Commissione permanente pei trattati di commercio e sulle tariffe doganali:

Senatori votanti 102

Maggioranza 52

Il senatore Boccardo	ebbe voti	77
» Bargoni	»	74
» Rossi Alessandro	»	65
» Cambray-Digny	»	38
» Majorana	»	37
» Lampertico	»	35
» Faina Eugenio	»	35
» De Angeli	»	11
» Vacchelli	»	10

Schede bianche 15 e altri voti dispersi.

Quindi proclamo eletti a membri della Commissione permanente pei trattati di commercio i signori senatori: Boccardo, Bargoni e Rossi Alessandro che ottennero la maggioranza dei voti e proclamo il ballottaggio fra i signori senatori Cambray-Digny, Majorana, Lampertico e Faina Eugenio che ottennero il maggior numero di voti.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Senatori votanti	102
Il senatore Alfieri	ebbe voti 55
» Di Sartirana	» 39
Schede bianche 7, nulle 1.	

Proclamo quindi eletto a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori il signor senatore Alfieri che ottenne il maggior numero di voti.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni.

Senatori votanti	101
Il senatore Spalletti	ebbe voti 75
» Torrigiani	» 18
Schede bianche 6, nulle 2.	

Proclamo quindi eletto a far parte della Commissione per le petizioni il signor senatore Spalletti che ottenne il maggior numero di voti.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari nella Commissione per i trattati di commercio.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, DI PRAMPERO fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi di tre senatori scrutatori per questa votazione. Essi sono i signori senatori Cucchi, Rattazzi e Doria Giacomo.

Si lasceranno le urne aperte.

Presentazione di un progetto di legge.

PELLOUX, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge

per modificazioni a quella « Sull'avanzamento nel regio esercito ».

Dichiaro subito che si tratta di modificazioni di pochissima importanza, che non toccano i principî fondamentali della legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione del disegno di legge testè enunciato, il quale sarà stampato e distribuito agli uffici.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Mariotti sui manoscritti leopardiani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanza del senatore Mariotti al ministro della pubblica istruzione circa la conservazione e la pubblicazione dei manoscritti di Giacomo Leopardi, suggellati e depositati nel Monte della Misericordia di Napoli.

Il senatore Mariotti ha facoltà di parlare.

Senatore MARIOTTI. Un'interpellanza in Parlamento deve essere sempre di cosa che importi alla Nazione. Certo importa alla Nazione la memoria di Giacomo Leopardi, già annoverato fra i suoi Grandi. Il parlare di lui in Senato è poi gradito per le ricordanze, atteso che dai Re d'Italia furono assunti all'onore del Senato i suoi amici Francesco Puccinotti, Carlo Pepoli, Gino Capponi e Antonio Ranieri. Inoltre tutti voi, che avete operato efficacemente per la redenzione d'Italia, rammentate gli effetti dei canti immortali del sommo marchigiano, onde furono infiammati di amor patrio gli animi vostri.

Era naturale, era ragionevole che, dopo cento anni dalla nascita di lui, si suscitasse il desiderio di ricordarlo con ammirazione affettuosa e che la proposta di fargli onore venisse da quelle contrade, delle quali Raffaello, il Rossini e il Leopardi sono i massimi splendori. La proposta delle onoranze è stata accolta con amore dal Re e dal popolo italiano.

Onoranze, non feste. Onoranze per l'altèzza dell'ingegno, la nobiltà dell'animo, l'eccellenza nell'arte, così maravigliose che, mezzo secolo fa, Guglielmo Gladstone, del valore degli uomini e dell'utilità delle cose intenditore sovrano, diceva che Giacomo Leopardi era stato uno degli uomini più straordinari del secolo. Ma le onoranze, a parer mio, non potrebbero essere accompagnate da feste. E perchè? Perchè fu tanto

malinconica e sconsolata la vita sua che giustamente disse il nostro Giosuè Carducci che Giacomo Leopardi è il giovane Giob del pensiero e della poesia d'Italia.

Ora che rimane di lui? Il nome, i manoscritti, la sepoltura; il nome, che mercè di altissimi pensieri ed affetti espressi con perfezione, penetra in ogni cuore gentile e, per vie arcanamente pietose, in ogni paese dove è penetrata la civiltà. I manoscritti e la sepoltura dimostrano evidentemente che dell'uomo non sempre l'ultima sventura è la morte.

Del luogo, dov'egli riposa, ragioneremo quando al Senato piacerà di concedermi lo svolgimento del progetto di legge presentato alla Presidenza. Quanto ai manoscritti, per i quali ho fatto questa interpellanza, essi sono a Napoli suggellati e depositati nel Monte della Misericordia.

Per lo spazio di cinquant'anni li aveva posseduti il compagno della sua vita Antonio Ranieri con cura tanto gelosa che non si potevano chiarire i dubbî circa la loro natura ed importanza.

Dopo la sua morte si seppe, per mezzo di persone a lui familiari, che egli soleva spargere fiori su quelle carte che si conservavano in un baule e in un canestro di vimini.

Morto il Ranieri nel 1888, si aprì il testamento, che ebbe dipoi vicende varie e tante. In esso si leggeva una disposizione attinente ai manoscritti, che in sostanza diceva così: « Per mio ricordo lascio alla Biblioteca Nazionale di Napoli i manoscritti miei e di altri, e lascio similmente la maschera di Giacomo Leopardi eseguita sul cadavere, le quali cose saranno consegnate dopo la morte delle mie eredi usufruttuarie, vietando alla Biblioteca ogni investigazione, ogni atto anche a titolo di conservazione, e disobbligando l'eredità da qualsivoglia garanzia ». Parve strana la cosa ai custodi della Biblioteca, bramosi di assicurare l'acquisto dei manoscritti e massime dei leopardiani, ma più strana, per altri e maggiori motivi, parve al conte Leopardi nipote di Giacomo; il quale negò che nel lascito alla Biblioteca potessero comprendersi i manoscritti leopardiani, i quali appartenevano alla famiglia, per diritti e ragioni che risultavano da documenti, sicchè Antonio Ranieri n'era stato solamente il depositario.

La controversia innanzi ai magistrati non

ebbe fine, ma intanto fu ordinato l'inventario di tutti i manoscritti, che suggellati stanno in deposito nel Monte della Misericordia.

L'inventario, compilato da un notaio con metodo e stile notarile, tostochè comparve per le stampe, accese maggior voglia degli scritti per cagione della maniera arcana con la quale erano notati. Per esempio vi si leggono le parole: *Ad Arimane Re delle cose, autore del mondo arcano*; a cui il poeta si volge pregando di concedergli che non passi il settimo lustro e finisce con dire: *Non p sso più della vita. È un canto? Ne siamo ignari.*

I molti pacchi e involti misteriosamente notati danno indizi di cose stampate e di cose inedite, di pensieri, di poesie, di lettere, che indubitamente illustreranno la storia di lui, che è la storia di un'anima. E perchè sono occulte si sente maggiormente l'ardore di conoscerle, perciocchè l'uomo *nittitur in veitum*.

La Deputazione marchigiana di storia patria, a ciò pensando, stabili, fra le altre onoranze, di compilare un catalogo ragionato e descrittivo dei manoscritti leopardiani, consigliata a ciò fare da Giosuè Carducci.

Molti di essi sono nella Biblioteca Nazionale di Firenze, parecchi nella città di Visso, dove si conserva anche il canto dell'*Infinito*. Ma io pensai che per onore del Leopardi fosse necessario rendere all'aperto i manoscritti, dei quali vi parlo. Mi volsi pertanto al ministro Gianturco, amico mio, e poi, per suo consiglio, al nostro collega Santamaria Niccolini, esecutore testamentario di Antonio Ranieri, e per suo consiglio al conte Giacomo Leopardi, motore della controversia, il quale mi rispose esser disposto a fare tutto ciò che più conferisse al decoro della sua Casa, a beneficio delle lettere e degli studiosi, alla gloria del sommo antenato.

Conseguentemente per agevolare l'attuazione dell'universale desiderio egli avrebbe rinunciato anche ai suoi indubitabili diritti, purchè sin da ora i manoscritti leopardiani appartenessero alla Biblioteca nazionale di Napoli e purchè si facesse, per il centenario, la pubblicazione di quelli, che fossero sapientemente designati da una Commissione eletta dal ministro della istruzione pubblica; conservandosi gli altri nella Biblioteca alle indagini di coloro, che del Leopardi bramano conoscere ogni opera, come dei pittori si guardano i cartoni e i disegni.

Finalmente il suo proposito era che non vi fosse per alcuno il diritto di proprietà letteraria, e la pubblicazione si facesse o dal Governo o dalla Deputazione marchigiana di storia patria. Insomma conservazione sicura, pubblicazione sapiente senza il pensiero di traffico e di guadagni.

Il conte Giacomo Leopardi, che conserva la casa dove nacque l'altissimo poeta e filosofo in modo che essa è il commento visibile delle *Ricordanze*, così generosamente parlava da gran gentiluomo, troncando ogni questione per parte sua.

Io domando pertanto al ministro: Quali sono gl'intendimenti del Governo del Re? Certo non possono essere dissimili da quelli dell'erede di Giacomo Leopardi e della Deputazione marchigiana di storia patria.

I manoscritti del Leopardi spettano all'Italia, la conservazione perenne spetti alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Il che per dovere e per sentimento è caro al ministro Gianturco, che tutelando gl'interessi dello Stato vede soddisfatti anche i desideri di Napoli, dove per più anni ha ammaestrato la gioventù con isplendore d'ingegno e di dottrina.

A lui sta indubitabilmente a cuore che la pubblicazione degli scritti sia meditata, non già, come si suol dire, facendo di ogni erba fascio, ma d'ogni fiore ghirlanda.

Egli per molte ragioni intende che siano stampati non da privati editori, ma dalla Deputazione di storia patria o dal Governo, lasciando che si ristampino poi liberamente da chiunque voglia.

Il ministro mi darà una risposta che mi contenti, e si adopererà a compiere questo desiderio, che è, per dir così, nazionale. E nell'opera sarà aiutato efficacemente dal senatore Santamaria-Niccolini, che vuole veder la fine del l'onorato incarico affidatogli dal suo amico Ranieri e contentare gli ammiratori dell'altissimo poeta.

Il Senato, pensando alla cagione, mi scusi lo zelo che mi ha fatto lungamente parlare.

Io credo, signori, che gli Stati non si possano governare con la sola aritmetica, o finanziaria, o politica. Certo con essa sola non si governa l'Italia, paese del sentimento e dell'arte, che sono di tanta potenza da dimostrare in ogni tempo la dote principale degl'Italiani, che è la

tolleranza di ogni opinione diversa, in grazia appunto dell'eccellenza dell'ingegno in qualsivoglia facoltà, e massimamente nelle arti belle.

Nei tempi pagani, in proposito dei congiurati di Catilina, Giulio Cesare manifestò nel Senato romano tali opinioni sulla sorte degli uomini dopo la morte che meritò il rimprovero acerbo di Catone. Ma ciò non nocque a quell'uomo straordinario per salire al sommo dell'umana grandezza.

Nei tempi cristiani Pietro Perugino, mirabile artefice di religiose figure rappresentate con la pittura, non corse rischio di menomare la propria reputazione palesando convinzioni filosofiche del tutto contrarie a quelle rappresentate dalle persone da lui dipinte.

Nella città di Como io vidi cosa che unisce insieme pagani e cristiani per virtù dell'eccellenza nella dottrina e nell'arte. Là si ammira la statua di Alessandro Volta, che per gli effetti delle sue invenzioni sarà celebrato in sempiterno.

Ma dove sono i ricordi dei comaschi Plinio il vecchio e Plinio il giovane?

Non li ha obliati il popolo comasco, che parecchi secoli fa, per ordinanza di pubblici magistrati, dispose di porre i ritratti dei due grandi pagani nella facciata del maggior tempio cristiano. Noi Italiani siamo fatti così, onde segue che i cattolici anche più fervidi educano le loro menti nei libri dei più perfetti scrittori pagani, e di qui nasce che nel Vaticano accanto al più grande tempio della Cristinità si conserva e si ammira il più stupendo museo di cose pagane.

Giacomo Leopardi, esempio supremo di perfezione agli scrittori, come Virgilio suo, fece il transito della vita manifestando il dolore e filosofando senza il conforto della speranza.

Questa è una delle segrete cagioni che lo fanno ammirare ed amare. *Sunt lacrimae rerum!* Ond'io credo che se, per dir così, si promovesse un plebiscito per sapere chi il poeta d'ogni tempo più caro agl'Italiani, certamente il plebiscito risponderebbe: Giacomo Leopardi.

Perchè egli avrebbe i voti delle persone colte, i voti delle anime gentili, i voti degli sventurati che sono i più. Giacomo Leopardi è il poeta degl'infelici. (*Benissimo, approvazioni*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Santamaria.

Senatore SANTAMARIA NICOLINI. Gli onorevoli senatori mi permetteranno che io dica brevi parole; sono chiamato in causa e non sarebbe bello il tacere.

E venendo senz'altro all'obbietto dell'interpellanza io trovo a dover distinguere le due quistioni che per essa si promuovono. Quanto a quella che ha riguardo alla tomba di Giacomo Leopardi che è là fuori la grotta di Pozzuoli, e di cui l'interpellante non ha oggi fatto parola in quest'aula, io unisco i miei ai voti di lui.

PRESIDENTE. C'è un progetto di legge.

SANTAMARIA-NICOLINI. Non dico parola allora; e passo alla seconda parte dell'interpellanza che è quella che mi riguarda; cioè ai manoscritti.

Io non ho che a dare qualche chiarimento, e fare una premessa: perocchè è questione anzitutto giuridica quella che si propone all'onor. ministro della pubblica istruzione, cui l'interpellanza è diretta; ed io non so in quali modi l'onor. ministro voglia rispondere all'interpellante, e quale via ancora tenere per provvedere sull'argomento: nè io mi sento il coraggio di dar consigli a lui che è sì valoroso giurista.

Il Senato ha inteso come l'unico titolo per cui la biblioteca di Napoli può pretendere i manoscritti leopardiani, sta nel testamento di Antonio Ranieri; il quale scrisse: « lascio i manoscritti miei, e quelli di altri che sono in mio possesso alla Biblioteca Nazionale di Napoli ».

Ora se non fossero surte contestazioni sulle parole « altri manoscritti » se niuno fosse venuto ad opporre che tali parole non comprendessero i manoscritti leopardiani, e se nel testamento non si fossero imposte condizioni ai legati, la questione sarebbe stata semplicissima, o per meglio dire sarebbe oggi semplicissima, perocchè messi da banda gli eredi legittimi che avevano impugnato il testamento, riuscito vittorioso quest'ultimo sì nel campo amministrativo come nel giudiziario, la Biblioteca Nazionale non dovrebbe che insistere sulla domanda fatta, quella cioè di rilasciare ad essa tutti i manoscritti, tra i quali i leopardiani; nè contro questa pretesa gli esecutori testamentari e gli eredi avrebbero nulla da opporre.

Ma avete già udito che nel farsi l'inventario

e mentre questo era in corso, comparve il conte Leopardi, e presentò una lettera del Ranieri in cui questi si dichiarava semplicemente custode, e depositario di quei manoscritti, promettendone sempre che si credesse la restituzione.

Esibendo questa lettera il conte Leopardi sosteneva appunto che in quelle parole, altri manoscritti non potevansi comprendere, nè erano compresi i manoscritti leopardiani.

Contro queste pretese del conte Leopardi fin da allora furon mosse obiezioni; perchè si dubitò, come ancora oggi si dubita, se quella lettera sia veramente di mano del Ranieri; e pur si disse, come oggi tuttavia si dice, che il signor conte Leopardi abbia perduto il diritto di accettare l'eredità di Giacomo Leopardi, giacchè niun atto di erede fu fatto durante il trentennio, ed ormai il diritto di accettare tale eredità è estinto per prescrizione.

Ma su di questo molte cose potrebbero dirsi, donde poi molte questioni potrebbero nascere, che allora non era il tempo di trattare ed oggi sarebbe vano il trattare innanzi a voi.

Certo è che fu allorquando vennero le opposizioni del conte Leopardi che i manoscritti leopardiani furono suggellati come ha detto l'interpellante ed affidati a me in deposito di comune consenso di tutti gli interessati nella faccenda. Dipoi quando io abbandonai Napoli, per la mia promozione a primo presidente della Corte di Appello di Venezia, a me fu sostituito il Pio Monte di Misericordia.

E qui, onorevole signor presidente, onorevoli colleghi, io debbo rivendicare un po' la fama di questo Pio Monte, perocchè io posso dire che è uno dei più importanti istituti pii di Napoli, ed anche posso aggiungere che è uno dei meglio ordinati e governati, affidato com'è alle cure di un soprintendente e di sette gentiluomini scelti nelle più alte classi sociali. Onde i timori per la perdita o per la sottrazione di questi preziosi documenti sono un po' esagerati.

Certo è pertanto che allora non poteva farsi altro se non quello che si fece, cioè porre in custodia i manoscritti.

Oggi poi, signor presidente, signori del Senato, che posso io rispondere al collega Mariotti? Oggi io posso sol dire che quando il collega Mariotti viene innanzi a noi ad affermare che il conte Leopardi gli ha conferito il mandato

di rinunciare alle pretese già da lui avanzate, ma soltanto in favore dello Stato, noi ci troviamo in piena regola nel campo cavalleresco, poichè io credo a lui e al conte Leopardi; ma la questione qui è tutta giuridica, onde conviene anzitutto che il conte Leopardi dia forma legale, giuridica a questa sua volontà, perchè solo allora si potrà cominciare seriamente a ragionare ed a trattare dei modi da tenere. Ma le difficoltà, onorevoli signori, non stanno soltanto nell'opposizione del conte Leopardi, le difficoltà stanno altresì nel volere delle più favorite legatarie di Antonio Ranieri.

Chi ebbe la fortuna di conoscere costui, non avrà potuto non conoscere le sue indivisibili e perpetue seguaci, le sue fide custodi, le fedeli sue domestiche. Ora egli lasciò loro modi e mezzi per vivere agiatamente, e tra le altre cose l'usufrutto della casa da lui abitata che era di sua proprietà. E sta bene che avesse egli legati alla Biblioteca Nazionale di Napoli tutti i manoscritti di cui era in possesso: sta bene ancora che avesse egli legato tutti i suoi mobili e libri ad altri parenti e nepoti; ma questi legati furono tutti sommessi alla condizione che fin quando non fossero spente ambedue le accennate donne, quei manoscritti, quei mobili, quei libri dovevano rimanere là in quella casa e nei medesimi posti dove si trovavano.

Questa clausola, o signori, parve grande argomento agli eredi legittimi quando impugnarono il testamento per dimostrare che la mente di Antonio Ranieri fosse già turbata e squilibrata. Io invece ho sempre pensato e penso ancora che quella clausola era naturalissima, era uno spontaneo prodotto del carattere e dell'indole di Antonio Ranieri, sicchè oggi non temo di affermare che se avessi nel testamento di lui trovato una qualche clausola informata a contrari sensi, avrei detto: Oh! come le malattie, gli anni, i dolori cangiano l'indole degli uomini!

Le cose pertanto sono oggi in queste condizioni, che quelle donne, come furono fedeli in vita al loro padrone, così fedeli vogliono mantenersi a lui or che egli non è più; e parlano già di venire *ad arma* per respingere le pretese del conte Leopardi, e ridurre nei limiti di dovere l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica (*Ilarità*).

Dopo questa esposizione, la quale contiene

appunto quei chiarimenti che intendevo dare, non posso fare che una promessa: ed è che quando il conte Leopardi avrà dato forma legale e giuridica ai suoi pensieri, alla sua volontà (ma soltanto allora), io farò del mio meglio per persuadere le due fedeli domestiche, che il maggior omaggio alla volontà del morto loro signore, sarà quello di consentire che i manoscritti Leopardiani sieno dati fin d'ora alla Biblioteca Nazionale di Napoli; e con questa promessa io pongo fine al mio dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della pubblica istruzione.

GIANTURCO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il senatore Mariotti ha detto che per Giacomo Leopardi la maggiore delle sventure non fu la vita infelicissima, nè la morte precoce; assai più sventurato egli è stato dopo la morte. E la sua sepoltura mal custodita, i suoi manoscritti tuttora ignoti, richieggono, diceva l'onorevole Mariotti, le cure del Governo e del Parlamento.

Mi preme, innanzi tutto, dissipare dall'animo del Senato una preoccupazione che sarebbe grave e legittima, quella, cioè, che alla tomba di Giacomo Leopardi non si sia volta la vigilanza del Governo e che davvero le ceneri del grande e infelice poeta, corrano un qualsiasi pericolo.

Io posso dichiarare al Senato che lì, nella fiorita pianura di Fuori-Grotta, le cure assidue non solo del preposto della chiesa, ma di tutto il popolo, che serba viva memoria dei giorni del colera, e delle ansie di Antonio Ranieri, e del pallido poeta lì sepolto, assicurano al ministro della pubblica istruzione e alla nazione intera che nessuna ingiuria sarà fatta mai a quella sacra tomba.

Io dirò, a suo tempo, il pensiero del Governo intorno all'accoglimento o al rigetto del disegno di legge presentato dall'onorevole Mariotti. Ma fin d'ora il Senato sappia che nessuna ingiuria nè il tempo, nè la mala volontà degli uomini hanno recato alla tomba, alle ossa di Giacomo Leopardi.

Veniamo ai manoscritti.

Purtroppo, l'eredità di Antonio Ranieri è stata feconda di liti, le quali liti si possono distribuire in tre ordini. In primo luogo, liti fra gli eredi testamentari e gli eredi legittimi, poichè i successibili *ex lege*, forti della dispo-

sizione scritta nel Codice civile, che non possa un'opera pia, una persona giuridica accettare una eredità senza autorizzazione del Governo, mossèro prima questione innanzi all'autorità amministrativa per sostenere l'infermità di mente di Antonio Ranieri, e più tardi, respinti i loro reclami in via amministrativa, ripresero la medesima tesi e la sostennero innanzi all'autorità giudiziaria. Evidentemente il giudizio intorno alla validità del testamento era di somma importanza, anche per ciò che si riferisce ai manoscritti legati alla Biblioteca Nazionale di Napoli, poichè se il testamento fosse stato annullato per infermità di mente, annullati del pari sarebbero stati i legati. Ma le querele degli aventi diritto, dei parenti legittimi, così in via amministrativa come in via giudiziaria sono state respinte, cosicchè oggi possiamo dire chiuso ogni dibattito intorno al primo ordine di questioni, quello della validità, cioè, del testamento.

Una seconda disputa non meno grave si accese fra la Biblioteca Nazionale di Napoli legataria dei manoscritti ed il conte Giacomo Leopardi: ha detto l'onor. Mariotti, e le dichiarazioni sue certo sono conformi a istruzioni che egli ha ricevuto dal conte, che la questione sortì fra esso conte Giacomo e la Biblioteca Nazionale è ormai definita, poichè il primo si dichiarerà dispostissimo a cedere i manoscritti alla Biblioteca Nazionale di Napoli.

Per verità il senatore Santamaria-Nicolini, da vecchio magistrato, osservava argutamente che per quanto autorevoli le osservazioni dell'onor. Mariotti, queste non bastavano a risolvere la questione, ed occorrevo atti legali, redatti nella forma voluta dalla legge, con i quali il conte Giacomo riconoscesse alla Biblioteca legataria il diritto di conservare i manoscritti.

Il conte Giacomo veniva apportatore di una privata scrittura, di una dichiarazione rilasciatagli dal Ranieri, il quale diceva, mi pare, di essere semplicemente depositario dei manoscritti.

Fu impugnata quella scrittura rispetto alla autenticità del carattere, questione questa che potrà essere dibattuta innanzi ai tribunali. Auguriamoci che dibattuta non sia, per spontanea rinunzia del conte Giacomo, ma il ministro dell'istruzione pubblica non può affermare che essa sia esclusa, perchè nessun atto legale è venuto,

per cui il conte dichiari di riconoscere la validità del legato alla Biblioteca Nazionale di Napoli.

Una terza contesa vi è fra la biblioteca Nazionale legataria dei manoscritti e le usufruttuarie, le due *familiari*. Queste, ritenendo appunto (e con maggiore ragione lo riterranno dopo le dichiarazioni che mi auguro faccia, e non dubito farà il conte Giacomo), che di quei manoscritti non fosse semplicemente depositario Antonio Ranieri, ma proprietario, poichè loro è stato dato l'usufrutto di tutti i mobili e manoscritti colla condizione che essi non fossero rimossi dal luogo in cui si trovavano nella casa del Ranieri; non intendono farne consegna e dicono che fin quando l'usufrutto non sia cessato, la Biblioteca Nazionale non ha ragione di reclamare.

Che cosa è accaduto, nonostante la condizione scritta nel testamento?

È accaduto che, impugnata la proprietà dei manoscritti, poichè da una parte la pretendeva il conte Giacomo Leopardi, dall'altra la Biblioteca legataria, si stabilì innanzi al notaio di depositarli presso terza persona, che avrebbe avuto la figura di sequestratario giudiziario. Da prima fu chiamato a compiere quest'ufficio l'onorevole Santamaria-Nicolini, più tardi il Monte della Misericordia di Napoli. E io non posso fare altro che riconfermare le dichiarazioni dell'onorevole senatore Nicolini, che cioè gli amministratori di quell'insigne Opera pia, la quale ha pagine luminose nella storia della carità napoletana, conservano quei manoscritti con cura gelosa, e che non vi è nessun pericolo che si guastino o si disperdano.

Qual è il dovere del Governo? Il Governo, quasi non occorre dire, partecipa al desiderio dell'onor. Mariotti, che cioè, in occasione delle onoranze, come egli le chiama, a Giacomo Leopardi, questi manoscritti siano conosciuti, e che i più importanti di essi siano integralmente pubblicati.

Il dovere del Governo è, dunque, ottenere che le due usufruttuarie consentano che, sia presso il Monte della Misericordia, sia presso la Biblioteca Nazionale (a cui i manoscritti possono essere affidati anche a titolo di sequestro giudiziale, fino a quando tutte le questioni non siano definite), possano essere copiati, e pubblicati.

Questo è quello che il Governo può fare: spero, che riusciremo e subito, poichè se aspetteremo che la questione della proprietà dei manoscritti venga risolta; se aspetteremo che tutte le contese accennate innanzi vengano una buona volta definite, noi non faremo in tempo, onor. Mariotti, a pubblicare i manoscritti per la data delle onoranze.

Il Ministero della pubblica istruzione ha già avviate pratiche per ottenere che siano letti i manoscritti, e che le usufruttuarie riconoscano al Governo la facoltà di farli copiare e pubblicare.

A tal fine, io mi sono già rivolto all'Avvocatura erariale di Napoli; ma mi permetta il Senato che ora porga pubblica preghiera all'onor. Santamaria-Nicolini, il quale è amico delle antiche familiari del Ranieri, affinchè eserciti la sua influenza sull'animo loro e ottenga che consentano a questa pubblicazione.

Io non debbo, il Senato lo comprenderà facilmente, entrare nella disamina delle questioni giuridiche, molto ardue, che travagliano questa eredità. Il compito di deciderle spetta all'autorità giudiziaria; io non debbo pregiudicar nulla; posso però cercare e cercherò un temperamento che appaghi il giusto desiderio del senatore Mariotti e di tutti gli Italiani, che cioè quegli scritti, forse non così importanti come a taluno è parso, ma certo importanti, siano conosciuti e pubblicati al tempo delle onoranze che saranno rese a Giacomo Leopardi.

Il Governo del Re non darà mano alla speculazione; non affiderà la pubblicazione se non a persone eminenti che, per la loro alta cultura, possano garantire l'Italia che degno tributo sarà reso alla memoria del grande italiano. (*Benissimo*).

Senatore CARDUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CARDUCCI. Nulla ho da aggiungere ai nobili pensieri espressi dal collega senatore Mariotti, nè ho da obiettare alle questioni giuridiche, contrapposte dall'onor. collega Santamaria Nicolini.

Mi contento ad appoggiare la mozione Mariotti.

Nè dubito che il Governo italiano, e specialmente il ministro della pubblica istruzione, che è così colto e così volenteroso del bene, non pigli cura di assicurare ciò ch'è patrimonio

della letteratura italiana; ma tengo a significare in questo alto Consesso il voto di tutta questa letteratura italiana, anzi di tutta la coltura europea, perchè non siano più sequestrati dalla cognizione dei dotti e degli amatori i manoscritti di Giacomo Leopardi.

Quel grande e povero infelice ingegno tutto ebbe avverso, cominciando dall'amore e dall'amicizia. Anche l'amicizia di Antonio Ranieri gli fu contro; quella permalosa, gelosa e sospettosa amicizia del Ranieri tenne fermo a sequestrare ciò che di lui rimaneva, per quaranta, per cinquant'anni di faccia alle richieste dell'Italia, della Germania e della Francia.

Ciò deve finire, perchè oltre ai diritti giuridici testamentari c'è qualche cosa di più; c'è il sentimento della nazione, c'è l'aspettazione della dottrina, della coltura e dell'arte, che esigono l'eredità dei manoscritti.

Non si dica che il buon Antonio Ranieri volle distendere fin dalla bara la sua mano di cadavere per impedirci la tanto invano bramata cognizione.

Io non so, e sono inclinato a non credere se in quei manoscritti ci sia qualche cosa di più o di simile ai grandi canti e alle prose marmoree. Ma noi scrittori, lettori, cultori del bello e delle grandi memorie, abbiamo il diritto di conoscere ancora quello che del nostro scrittore può rimanerci, se non altro per aiuto d'interpretazione a quello che scrisse. Perciò non pensando per nulla ad invalidare le questioni giuridiche, e affidandomi del tutto alla tutela del ministro della pubblica istruzione, io avanzo le mie preghiere perchè, il più presto possibile siano, non dico stampate, ma rese ostensibili in una biblioteca pubblica, certamente quella di Napoli, la nobilissima città che confortò gli ultimi anni dello scrittore e forse sopra tutte in Italia ne prosegue di venerazione e d'amore la memoria e la poesia, siano, dico, deposte e aperte alla pubblica ammirazione le ultime scritture di Giacomo Leopardi. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Santamaria.

Senatore SANTAMARIA-NICOLINI. Avevo già sentito fare dall'onor. Mariotti un certo cenno alla condotta di Antonio Ranieri rispetto ai manoscritti leopardiani, cenno in verità non piacevole pei suoi amici, non tale però da suscitare le

ire. Ma ora l'onor. senatore Carducci rincara la dose e fa quasi vedere nel Ranieri, non voglio dire un ladro, ma di certo un uomo che con sotterfugi cerca di sottrarre alla luce quei manoscritti, onde non consegnarli a chi doveva.

Come potrei tacermi? E mi basterà ricordare la lettera dal Ranieri scritta alla famiglia Leopardi dov'era detto: « Ho in deposito i manoscritti del vostro illustre parente; quando li vorrete venite a chiedermeli ». Che se questi manoscritti non furono mai richiesti da alcuno di quella famiglia che li lasciò anzi in abbandono, convien dire che il Ranieri ebbe il merito di averli conservati e non la colpa di averli tenuti come in sequestro, perchè si tiene in sequestro quello che non si vuol dare, non quello che si vuol dare e si offre.

Se nessuno durante la vita di lui aveva fatto alcuna domanda di restituzione, egli ci appare non come un volgare sottrattore, ma come un provvidenziale custode di quei manoscritti.

Quanto poi alla importanza di questi convien osservare che nella massima parte furono pubblicati dal Ranieri stesso nell'edizione in due volumi del Lemonnier. E quanto agli altri sono scritti giovanili che nella prefazione il Ranieri dice perciò appunto non pubblicati, ovvero di tal natura da farne ritenere allora poco opportuna la pubblicazione.

Per qualcuno di quest'ultimi specialmente si può dubitare se sia o non ora opportuno di pubblicarlo, ma certamente sarà sempre degno di pubblicazione, ciò che venne fuori dalla mente e dalla penna di Giacomo Leopardi.

Ho voluto dire queste poche parole perchè le affettuose, e, soggiungo, moleste cure prestate da Antonio Ranieri e da sua sorella Paolina a Giacomo Leopardi sono state per lui sorgente più che di lode, di ingiurie acerbe e anche di calunnie crudeli.

Ho creduto così di rendere un omaggio alla memoria del caro amico. (*Bene*).

Senatore MARIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARIOTTI. Innanzi tutto per debito di cortesia dirò al nostro collega Santamaria Niccolini che nell'animo mio non ci fu pensiero alcuno di offendere la memoria di Antonio Ranieri, che conobbi nella Camera dei deputati ed ebbi da lui molti segni di benevolenza.

Se qualche mia parola su lui non è stata qui esatta, la parola è andata dove non è andato il pensiero.

Ringrazio il senatore Santamaria dell'opera sua e ringrazio il senatore Carducci dell'aiuto che ha dato all'effettuazione di cosa sì bella. Il suo parlare, che è di tanta autorità, avrà più efficacia di qualunque mio discorso.

Soprattutto poi ringrazio l'onorevole ministro Gianturco.

Alto è il suo proposito, gagliarda sia l'opera sua, ed io sarò contento nel vederne il compimento. (*Bene*)

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del senatore Mariotti.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al Capo V della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto » (N. 8).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione al Capo V della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto.

Informo il Senato che il signor ministro dell'interno, non potendo intervenire perchè trattenuto all'altro ramo del Parlamento, per la discussione di questa legge per la parte che lo riguarda, ha incaricato il sotto-segretario di Stato on. Serena. Chiedo se il Governo accetta che la discussione si apra sul disegno di legge quale fu presentato dall'Ufficio centrale o se invece intenda mantenere il proprio.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Il Governo consente che la discussione sia aperta sul disegno di legge come fu modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario di dare lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, segretario, COBONNA-AVELLA dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 223-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Dichiaro che fedele ai miei precedenti, non prenderò parte alla discussione e che non voterò codesto disegno di legge.

Il domicilio coatto è una delle grandi vergogne e delle grandi piaghe della nostra legislazione.

Abbiamo 3500 cittadini che senza essere condannati, sono deportati nelle isole, a vivere in comune con l'assegno di 50 o 60 centesimi al giorno. Essi costano allo Stato un milione e mezzo all'anno; demoralizzano i paesi ove risiedono, e si corrompono vieppiù: quando tornano alle loro terre di origine sono segno a nuovi rigori, alla pubblica diffidenza.

Io non credo che spetti allo Stato il diritto di mandar tale genia di sventurati nelle isole, che avrebbero bisogno di maggiore cura, di altre provvidenze di Governo.

Chi voglia sapere che cosa sia il *domicilio coatto*, legga l'opera, la chiamo opera, perchè in poche pagine dice tanto, scritta dalla signora Withe Mario nella *Nuova Antologia*. Può non darsi pensiero dell'orrore, chi non ha veduto in un'ora triste della nostra vita nazionale come l'ho veduta io, la deportazione nelle isole, chi non l'ha veduta, non può formarsi una idea della ripugnanza che solleva questa triste sanzione.

Tornavo da Tunisi, la nave della Navigazione Generale che ci conduceva a Marsala, non potette approdare alla Pantelleria per le condizioni del mare. Fummo quattro ore fermi a vedere appollaiati uomini con uomini, stretti da manette, che erano stati tolti dalla Sicilia sol perchè, proclamato lo stato d'assedio, il comandante supremo dell'isola volle assegnare a domicilio coatto tutti quelli, ch'erano stati condannati tre anni prima.

Si dice per sostenere il domicilio coatto che la pubblica sicurezza è impotente a scoprire i delitti di date genti. L'argomento vale per imporre una radicale riforma negli ordinamenti e nel personale della pubblica sicurezza!

Il domicilio coatto comprende anche le donne. Se le vedeste come esse vivono nei dormitori pubblici! Quali sozzi costumi vieppiù vi fomentano; quali sozzure, quali vergogne!

Quali contagi fisici e morali non adducono tali uomini e tali donne nei loro rapporti coi soldati che li debbono sorvegliare?

Io non ho mai votato il *domicilio coatto*, e

voglio morire coll'onestà dell'anima mia; altri dica pure coi pregiudizi della mia incoscienza.

Oggi si dirà: che la popolazione di 3500 persone potrà essere ridotta, che la Commissione ha lavorato, ma non sudato, a migliorare la legge.

Forse si citerà l'articolo 10° della legge che nel progetto sospendeva la *libertà personale* degli individui colpiti, mentre si comanda il lavoro in colonie agricole e stabilimenti penali.

Vane promesse sono queste per deficienza di mezzi idonei. Insegni l'esempio del Codice penale. Si sanzionarono due scale di pene, nel sistema penitenziario; ma sotto il Ministero del Giolitti furono tolte dal bilancio le somme necessarie ad una lenta trasformazione degli stabilimenti penali; talchè la sentenza del magistrato penale è una menzogna ufficiale; dà una pena che non è espiabile nei modi di legge.

Si comanda il lavorare in stabilimenti penitenziari, perchè il lavoro redime. È poi vero? Ne dubito. I liberati troveranno lavoro? È poi dimostrata la necessità di convertire in diritto comune una legge di eccezione? La legge di pubblica sicurezza del 1894 come fu corretta dai poteri legislativi a proposta del Governo Crispi e a relazione del deputato Curcio è una triste imitazione di tutto quello, che in materia di sospicione e di preoccupazione era contenuto nella legge di pubblica sicurezza di Napoleone III.

Io posso comprendere la severa e temporanea necessità di una legge eccezionale, ma sdegno una legge che converte oggi a istituto ordinario di pubblica sicurezza il domicilio coatto. Bisogna che Governo e Parlamento facciano uno studio diligente di numerose riforme giudiziarie, che potranno ridurre l'enorme cifra della gente diffamata e migliorare la sorte delle classi non abbienti; la riforma del processo penale per fare che non vi sia l'eccesso della detenzione preventiva, la quale corrompe e guasta la salute e la moralità dei detenuti, aggrava la miseria delle famiglie e dissolve l'economia del povero risparmio delle classi lavoratrici.

Parecchie volte addimandai il riordinamento della difesa dei poveri. Non tutti possono comprendere il danno che cagiona la detenzione preventiva.

Esordii facendo l'umile avvocato dei poveri;

vidi nel Modenese non vi era misero contadino che non avesse il suo piccolo peculio; ma il giorno che a lui era arrestato il padre, il fratello, od altro congiunto poi rimesso in libertà per inesistenza di delitto o per difetto di prove, sciupate erano le economie, diffamata la famiglia e col lavoro mancavano le prime necessità. Il sollecitatore locale, l'assistente non ufficiale gli avevano consumato il piccolo risparmio; i figli del liberato erano chiamati i figli del carcerato.

Vedetela la miseria che ci opprime, provvedete, prevenite, studiate con amore e sapienza. Quel milione e mezzo, che ora si spende salariando una misera plebe, è cosa che mi fa pena. Non sono un utopista; osservo il metodo sperimentale comparato; viaggio, vedo, raccolgo i risultati pratici degli altri paesi. Esiste la istituzione dei congressi penitenziari, che non sono *carnevali di scienziati*; è un istituto ufficiale, internazionale a cui prendono parte tutti quanti i Governi civili, a cui concorrono tutte le esperienze delle prigioni con gli uomini tecnici. Che cosa valgono quegli studi? quei voti? quelle riforme?

Smettiamo il metodo facile e spensierato di fare leggi impossibili. Crederete che con due o tre articoli imperativi tutto è fatto, e che sono risolti problemi, che addomandano pazienza, filantropia, carità, lavoro assiduo, intellettuale, statistiche, raffronti, coordinazioni?

Io ricorderò all'onor. Majorana-Calatabiano un episodio del tempo, in cui entrambi eravamo deputati in Montecitorio. Era sottosegretario di Stato dell'interno (allora si chiamavano segretari generali) il mio amico l'on. Codronchi. Ricordate le agitativissime giornate parlamentari sollevate dalla semplice legge temporanea, per cui il Governo chiedeva che durante la chiusura del Parlamento fosse autorizzato a pubblicare in Sicilia in caso di necessità, alcuni provvedimenti di rigore. Si sostenne, e con ragione, che fosse impossibile un'autorizzazione preventiva.

Da qualche tempo tutti i rigori assumono carattere di diritto comune. Se non sapessi di far cosa non accetta, solleverei una questione pregiudiziale. Quattro giorni or sono ascoltammo il discorso della Corona; il Ministero fece la promessa, sempre ripetuta, di leggi sociali; siete parte, onor. guardasigilli, del Ministero che

propose alla Corona l'amnistia. Vi era necessità di fare esordire la XX legislatura con questa legge di sospicione? Non si doveva dare il passo alle riforme indicate? Conoscete o spirito del paese, avete fatta la statistica della malcontentezza? Non classificaste tutte le votazioni ostili sotto il nome di voti socialisti!

Se volessimo fare accademia vi chiederei che definizione date all'appellativo: *socialismo*.

Il disagio, le gravezze, i mali esempi, il disordine amministrativo, la mala giustizia, la cattiva sicurezza pubblica, il difetto di lavoro, la misera mercede, la povertà vagabonda, sono sommati nelle urne, anche ridotte le liste. Pur troppo è questa la verità.

Lasciate ai professori distinguere scuole, sistemi di socialismo dalla cattedra. Provvedete ai patronati, alla buona e legale amministrazione. Al popolo voi domandate il sacrificio della libertà, il sacrificio della vita, il servizio militare, le molestie del dazio consumo. La borghesia sappia che in Inghilterra non si vive per sé soli ma anche per il prossimo, faccia istituti di patronato, di carità. Voi siate economi, alleviate le tasse, che lo potete, fate una politica economica, riformate la magistratura.

Sol quando saranno compiute sì numerose riforme, sarà possibile di ricercare se altre medicine occorran. Di giorno in giorno il principio dell'unità della giurisdizione e la integrità del potere giudiziario vanno ridotti nelle nostre leggi.

Che forma di tribunale è la Commissione centrale? Ogni giorno sorgono nuovi istituti, che riducono la dignità dell'ordinamento del potere giudiziario.

Essendo codesta legge essenzialmente politica il Senato farebbe bene a rimandarla ai deputati. Le leggi di carattere politico debbono essere presentate prima a quel ramo del Parlamento, ch'emana direttamente dal paese. Esso è uscito appena dalle urne elettorali, oracolo dei sentimenti, della volontà e dei dolori della patria. Il Senato attenda allo studio di leggi più architettoniche, più degne del suo ufficio.

Questo è il mio pensiero. Non sarò ascoltato, ma ho detto (*Bene*).

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Signori senatori. L'onor. Pierantoni ha affermato che intendeva di far soltanto una dichiarazione di voto, ben inteso di voto contrario al disegno di legge, ma ha invece sviluppato contro questo disegno un'argomentazione, che qualificherei a fondo, poichè si usa adoperare questa parola. E tale argomentazione ha vestito con una serie di manifestazioni d'indole umanitaria le quali, fanno onore al suo cuore e debbono certamente trovare eco in Senato; ma che, nella discussione di una legge di pubblica sicurezza vogliono, per necessità di cose, essere considerate senza perdere di vista i bisogni reali del momento.

Nè personalmente, come guardasigilli, nè in nome del Governo, posso dichiararmi entusiasta del domicilio coatto; credo anzi che nessuno possa, che nessuno debba sentirsene entusiasta. Ma le questioni d'ordine e di sicurezza non si risolvono, nè colla pura teoria, nè col solo sentimento; teoria e sentimento debbono bensì illuminare, non già fornire la sostanza di deliberazioni, da fondarsi invece sulle necessità pubbliche.

Ora, io vorrei mettere di fronte al discorso brillante ed umanitario dell'onor. Pierantoni, un discorso che ho sentito alcuni mesi or sono in quest'aula, il discorso dell'onor. Vitelleschi, il quale ha dipinto la delinquenza in Italia con tali colori, che se riuscirono, a mio avviso, troppo tetri, produssero però, ad ogni modo, la triste impressione di una innegabile realtà.

Signori senatori. Un paese il quale disgraziatamente, ha una delinquenza complessiva media che è sette volte circa quella degli altri paesi civili, anche dei più quotati nella delinquenza; un paese che in alcune delle sue provincie, non solo ha sette volte, ma persino venti volte la delinquenza degli altri paesi con i quali abbiamo comune la civiltà, deve pur troppo - e lo dico con grande malinconia - deve pur troppo, ripeto, scendere dall'etereo, dalle purissime sfere dell'ideale e del sentimento, per apprezzare la necessità delle cose, per vedere quale freno si possa opporre a questa criminalità, qualunque ne siano le cause.

Ora, noi abbiamo delle leggi penali, che alcuni dicono troppo umanitarie, ma che io credo idonee al conseguimento del loro scopo; abbiamo un procedimento penale conforme a quello di altri Stati; e ricordo di aver dimostrato in

quest'aula come anche il risultato della repressione per mezzo dei giurati, non si allontani gran fatto da quello che altrove si ottiene.

Ma abbiamo, d'altra parte, una sicurezza pubblica la quale purtroppo non conta agenti numerosi, nè possiede forse un'organizzazione sufficientemente efficace, abbiamo una polizia giudiziaria che non è ispirata ad una direzione sufficientemente attiva, e diremo anche fortunata. E tutto questo non basta a porre un freno a questa irrompente delinquenza.

Si è in tale condizione di cose che già i vecchi Governi, prima del 1860, e poi quasi subito il Governo italiano, - trascorso appena un primo periodo di larghezza e di abbandono, - hanno sentito la necessità di leggi speciali; si è in questa condizione di cose che il Governo deve tuttora pensare e provvedere in via eccezionale con rimedi legislativi, rimedi energici che si allontanano dagli ideali della repressione, della prevenzione dei delitti, ma che, come il ferro del chirurgo, si manifestano necessari per limitare, per migliorare una piaga, la quale minaccerebbe d'incancrenire.

Ecco la ragione d'una legge, certo non simpatica; ma che da uomini amanti del loro paese, e convinti dell'imperioso, urgente dovere di arrestare dei mali gravissimi, sarà certamente approvata.

E, d'altronde, quale è lo scopo di questa legge? Quasi poteva parere che l'onorevole senatore Pierantoni volesse muoverci rimprovero di rincrudire le disposizioni attualmente in vigore. Ma no, onorevole senatore, questo non è il nostro intendimento, questo non è lo scopo, questo non sarà l'effetto della legge. Noi, dopo aver liberato, appena venuti al Governo, più di millecinquecento coatti, abbiamo ripreso lo studio della questione e abbiamo potuto constatare che effettivamente col metodo attuale di funzionamento non si raggiungeva lo scopo che l'istituto del domicilio coatto si proponeva.

Ora, mercè questa nuova legge si mira appunto a togliere quegli inconvenienti che il senatore Pierantoni ha denunziato; si mira, cioè, ad eliminare la possibilità di equivoci nell'assegnazione, si mira ad impedire che il modo dell'espiazione rechi offesa all'intento della prevenzione. A questo scopo questo disegno di legge è diretto; esso potrebbe bensì non conseguirlo, il che esamineremo discutendolo

nei particolari, ma certo lo scopo ne è umanitario, e si avvicina appunto a quell'ideale che sta nelle aspirazioni dell'onorevole Pierantoni. Si vuole insomma far sì che quest'istituto, riconosciuto indispensabile, soddisfi a tutte le esigenze dell'umanità, e nello stesso tempo possa raggiungere l'intento di limitare la criminalità.

Io credo adunque che il Senato, apprezzando, com'è suo costume, con grande prudenza e con grande saviezza le necessità dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, supererà senz'altro le obiezioni con le quali, facendo appello a sentimenti certamente nobilissimi, si vorrebbe indurlo a ripugnare da provvedimenti legislativi che possono, sotto certo aspetto, qualificarsi eccezionali. Il Senato esaminerà la legge e troverà, ne ho fiducia, ch'essa risponde in gran parte a quegli intenti che, nella condizione attuale delle cose, si possono praticamente raggiungere.

Certo non li raggiunge tutti, ma perchè?

Perchè purtroppo noi ci troviamo sempre a lottare contro difficoltà speciali.

Se noi avessimo molti quattrini; se noi avessimo la condizione economica del paese diversa da quello che è; se avessimo abitudini diverse da quelle che purtroppo imperano fra noi; Oh! allora io sarei di buon grado con l'onorevole Pierantoni, e mi studierei di raccomandare, invece del domicilio coatto, gli istituti di previdenza, e il miglioramento degli istituti di pena, e la carità pubblica, e il pronto aiuto fraterno fra le diverse classi sociali!

A questo altissimo ideale corre volentieri il pensiero di noi tutti; ma la mèta, tuttora troppo lontana per noi, c'impone di pensare e provvedere alle imperiose necessità dell'ora presente, perchè, stante la ormai constatata insufficienza dei mezzi ordinari di difesa, è indispensabile di cercar modo di frenare con mezzi speciali gli effetti della delinquenza che dilaga.

Questo è lo scopo della legge che otterrà, lo spero, il suffragio del Senato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Penso mi potrei dispensare dal prendere la parola, specie dopo il discorso dell'onorevole guardasigilli.

Ma poichè l'Ufficio centrale si trova di fronte

ad un solo oratore, il quale ha parlato contro la legge; per quanto potessi lusingarmi che risposta amplissima di ragione, di fatto, di statistica, all'onorevole Pierantoni darebbe la relazione, per tutti coloro che avessero il tempo di spendervi qualche quarto d'ora nel leggerla: io trovo debito, anche per la doverosa considerazione al collega Pierantoni, di aggiungere qualche osservazione a quelle già fatte dall'onorevole guardasigilli.

Quale è lo stato di fatto della legislazione, circa al domicilio coatto?

A cominciare dal 1889, pur tralasciando di fare accenno alle singole leggi anteriori, a base di dispotismo in più parti dell'Italia, quando essa era frastagliata in molteplici Stati, a cominciare dal 1859 a finire al 1895 con la reiezione in Senato del disegno di proroga della legge 19 luglio 1894, n. 316, non si è fatto che affermare con leggi e decreti, ora con parvenza di provvedimento temporaneo e straordinario, ora con efficacia di provvedimento definitivo: non si è fatto, dico, altro che affermare, quale fatale necessità, il domicilio coatto. Nè dirò se siasi fatto bene; personalmente, anzi, sono di parer contrario.

E di presente, in riassunto delle leggi 15 agosto 1863, 20 marzo 1865, 17 maggio 1868, 6 luglio 1871, 3 luglio 1875, abbiamo in pieno vigore, nella legge che possiamo dire organica, quella della pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, il capo V, titolo III, che s'intitola appunto del domicilio coatto. È in vigore ben pure il capoverso dell'art. 7 legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplosivi.

Ora, cotali disposizioni di legge, e però il lamentato istituto del domicilio coatto, rimarrebbero quali sono, ove il mio amico senatore Pierantoni avesse la sventura che altri la pensassero come lui; cioè che respingessero la legge che vi è presentata. Sarebbe singolare sventura per lui, che non vuole alcuna legge di domicilio coatto; dappoichè invece di non averne alcuna, si manterrebbe quella incomparabilmente più grave, e che io posso dire peggiore. E aggiungo, per ispaziare nel campo teorico, che, se trovassi non soltanto altri quattro colleghi componenti l'Ufficio centrale, ma la maggioranza del Senato, oltrechè della Camera, e trovassi un Ministero che assumesse

la responsabilità di mutare indirizzo, io li seconderei, anzi li precederei nel propugnare un sistema di legislazione in cui si facesse *tabula rasa* di ogni concetto di provvedimenti eccezionali, di ogni concetto di provvedimenti di polizia, in cui non si facesse governare che il mero Codice dei delitti e delle pene.

Ma non è di questo che si tratta oggidì: siamo di fronte a leggi esistenti, minacciate di peggioramento, finchè sussista la probabilità della rievocazione della legge del 1894, n. 316, che il passato Ministero e il presente esclusero di mettere assolutamente a tacere. E pure — la relazione ne fa fede — nell'Ufficio centrale si affacciò il concetto di affrontare la questione del più pronto ritorno al diritto comune: ma tra' suoi componenti l'opinione favorevole non trovò appoggio che in due; indi, in cinque, ci siamo posti d'accordo per apportare il massimo possibile miglioramento alla legge vigente, e circoscrivere in più angusti termini i propositi di richiamare la legge del 1894, n. 316.

Tutto ciò non esclude si riconosca come, in qualche punto della legge nuova che discutiamo, sia apparente il peggioramento su quella in vigore.

E di vero, per quanto siano gravissimi gli inconvenienti cui devono dar luogo le disposizioni stesse della legge vigente, e ancor maggiori quelli della sua applicazione, certa cosa è che non si è peranco arrivati a costituire un sistema di reale reclusione, in danno dei domiciliati coatti.

Invece, colle disposizioni della presente legge, attuando i suggerimenti in parte di una Commissione che aveva fatto studi intorno ai mali effetti della istituzione del domicilio coatto, si mira a sottoporre i coatti ad una vera e propria reclusione; si crea un sistema di lavoro forzato industriale od agricolo, secondo la classificazione degli stabilimenti e secondo il regolamento, con vitto e vestiario in natura, con casermaggio, con separazione notturna; e si minaccia lo stabilimento di lavoro (tutto da creare) nella colonia africana, ai riottosi a qualsiasi disciplina.

Tutto questo, se si fosse potuto evitare, raggiungendo lo scopo che la legge si prefigge di attuare un istituto di vera correzione, sarebbe

stato un bene. Ma si potrà temperare, non eliminare interamente.

L'Ufficio centrale, intanto, unanime, riconosce che qualcosa dev'essere fatta in ordine alla correzione dei coatti; e non si potrà conseguirne effetti utili, fuorchè infliggendo, a fin di bene, delle limitazioni alla libertà dei coatti, e utilizzando in loro favore le discipline da ordinare e condurre.

D'altro canto è bene non si oblii la pagina dei vantaggi notevolissimi che colla nuova legge vengono a conseguirsi.

In primo luogo, come titolo per invocarsi l'applicazione del domicilio coatto, nel disegno di legge del Ministero e ancor più in quello dell'Ufficio centrale, che ha trovato adesione nei signori ministri, si è affermato dover essere la condizione di pericolosi alla pubblica sicurezza nei denunciati; e la caratteristica deve risultare fondata sopra giudicati. Onde le condanne che devono servir di base della denuncia si sono portate a due, dove, secondo la legge vigente, basta una; o a tre, dove di presente bastano due; in casi più gravi si sono richieste altre condizioni di durata, salvo contro i condannati per reati commessi con materie esplosivi.

La composizione della Commissione poi, che si deve occupare della istruzione e proposta e quella della Commissione cui è deferita la decretazione del domicilio coatto, sono state di molto migliorate. Era già nel disegno ministeriale il sistema del miglioramento; ma l'Ufficio centrale, non dirò che l'abbia perfezionato, l'ha sviluppato notevolmente; e rende pubbliche grazie all'onor. ministro dell'interno e al suo collaboratore in questa legge (quantunque non figurò nell'intestazione di essa) l'onorevole guardasigilli, i quali hanno accettato le nostre proposte di modificazioni.

Cosicchè si è attuato il concetto che, invece di un istituto di mera polizia preventiva, se ne abbia uno quasi giudiziario; alla prima Commissione che è quella locale, si mantiene a capo, come è nella legge vigente, il presidente del tribunale (nella proposta ministeriale si sarebbe voluto il procuratore del Re), e il procuratore del Re si mantiene quale componente, cui s'aggiunge un consigliere di pre-

fettura. Ma badisi che la nuova Commissione, non solo non condanna definitivamente, ma nemmeno in prima istanza e con diritto ad appello o ricorso, come nella legge presente.

I tre della nuova Commissione non sono che istruttori della denuncia, che viene ad essi presentata perchè sia iniziata la procedura per l'applicazione del domicilio coatto; compiuta l'istruzione, dànno il loro giudizio che può essere di reiezione; in caso affermativo costituirà un parere sotto forma di proposta. Chi decreta dunque il domicilio coatto? Una Commissione che, per accordo tra Ufficio centrale e Ministero, ormai sarà composta tutta quanta di magistrati comechè non tutti dell'ordine giudiziario. Essa verrà presieduta da un presidente di sezione della Cassazione, e avrà a componenti due consiglieri di Cassazione e due consiglieri di Stato. Dinanzi ad essa si svolgeranno tutte le ragioni. Essa assumerà tutte le informazioni, e raccoglierà tutte le prove, necessarie per l'esecuzione del suo mandato.

Ora cotesto costituisce tale e sì importante miglioramento di fronte alla legge vigente, che, ove altri ne mancassero, per esso solo la legge in esame non dovrebbe tardarsi ad approvare.

Circa alla durata del domicilio coatto nella legge attuale l'abbiamo di cinque anni; oserei credere che sia stata una svista il fatto che nel disegno ministeriale la si portava a sei anni; i quali, per giunta, potevano diventare nove per i riottosi che, in corso della espiazione della pena, avessero meritata una seconda condanna. L'Ufficio centrale, invece, nemmeno accettava il massimo di cinque anni onde nella legge presente; e ha ridotta la proposta ministeriale da sei anni a tre. E i ministri hanno consentito. Ma come non consentire, se ora si tratta di attuare un vero e proprio sistema penitenziario? E come non consentire, se la statistica prova che nessun frutto si è ottenuto dalle condanne a cinque anni, e nemmeno da quelle a quattro e a pene minori, appunto per la mancanza di prospettiva di vicina liberazione, pel difetto di qualsiasi preparazione all'emenda, e pel fomite a nuovi delitti onde è stato ed è sorgente il domicilio coatto?

Si faccia pure il nuovo esperimento, ma non sarà la lunga durata che potrà dare i frutti sperati.

Di conseguenza, il procedimento per la seconda condanna non può avere che il massimo di altro anno e mezzo, anzichè di tre, come proponevasi nel disegno ministeriale.

Quanto poi alla legge del 1894, n. 316, che combinava il domicilio coatto per motivi politici di alte necessità di sicurezza dello Stato, e che cadde col decorrere del 1895; deve notarsi che si vuole ora trasportarla nella presente legge con sostanza di normalità; ma non si deve dimenticare che l'Ufficio centrale, la cui maggioranza accetta la lettera b) dell'articolo 3, ha ridotto, d'accordo con il Ministero, il massimo della durata a un anno solo, oltre che ha rimesso nel disegno di legge che la manifestazione del proposito a delinquere, oltrechè preceduta da atti preparatori, deva estrinsecarsi con vie di fatto.

C'è di più. Prevedendo la difficoltà che si possa incorrere in erronei giudizi, in non meritate condanne a domicilio coatto, indistintamente si è lasciato (ed io rendo grazie al Governo che fu promotore del concetto, stato poi sviluppato nell'art. 16 concordato) indistintamente si è lasciato potere assoluto a qualunque condannato, in qualunque momento lo desideri, posto che non abbia da rispondere di alcun reato, di liberarsi dal domicilio coatto, ove voglia lasciare il proprio paese. E questo, che assai di rado sarà un sollievo per coloro la cui causa all'assegnazione a domicilio coatto è riposta nelle condanne per reati comuni, sarà invece una risorsa per tutti gli altri assegnati per motivi di violazione di mero ordine morale e politico.

Miglioramenti pertanto di altissima importanza ve ne sono, e ve ne ha ancor uno d'immediato effetto.

Appena attuata la legge, per l'articolo transitorio che è il 25, si deve rivedere la condizione dei domiciliati coatti, e ad essi devonsi far godere i benefici della legge, sia per immediata liberazione condizionale od assoluta, sia per iscelemento di durata di pena, sia infine per invio ad un comune del Regno. E, poichè l'attuale amministrazione (e faccio l'osservazione a tutta sua lode) ha già iniziato un sistema di limitazione di domicilio coatto, si deve nutrire fiducia che quelle molte migliaia di coatti, cui accen-

nava il senatore Pierantoni, possano ridursi a molto meno che ad un migliaio.

Difatti, noi abbiamo questi dati: al 31 dicembre 1895 esistevano 4385 coatti; al 31 dicembre 1896 non ne esistevano che 2895; però, nel 1896 ne entrarono di nuovi 1184, ma ne furono prosciolti 3233.

Ora, con questi fatti, e sotto cotali auspici, credo sarebbe una colpa non accettare la legge, che abbiamo in discussione, e l'Ufficio centrale confida che il Senato sarà concorde nell'ammetterla (*Bene!*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Agli articoli 123 e 132 (cap. V, tit. III) della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3^a), e all'articolo 7, capoverso, della legge 19 luglio 1894, n. 314, sono sostituiti gli articoli seguenti:

(Approvato).

Art. 2.

Possono essere assegnati a domicilio coatto i diffamati ai termini degli articoli 95 e 96, ed i sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza quando, sì gli uni che gli altri, abbiano riportato, con distinte sentenze:

a) tre condanne per contravvenzione all'ammonizione od alla vigilanza speciale, ovvero

b) due condanne per uno dei delitti preveduti dal lib. II, tit. III, cap. VII ed VIII; titolo IX, cap. I (eccettuati gli articoli 370 e 371); e tit. X, cap. I, II e V del Codice penale, ovvero

c) due condanne per contravvenzione all'ammonizione od alla vigilanza speciale, ed una per uno dei delitti di cui alla lettera b.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'Ufficio centrale nella prima parte di questo articolo ha fatto un'aggiunta: « con distinte sentenze ». Io non intendo proporre un emendamento, ma fare solo un'osservazione.

L'assegnazione a domicilio coatto è un espediente, un mezzo diretto ad eliminare, in certa

guisa, dalla società coloro i quali si sono dimostrati incorreggibili per reiterazione di certi reati; e l'Ufficio centrale ritiene che la dimostrazione della necessità di questo rimedio debba risultare non solo dalla condanna, ma dalla condanna emanata con distinte sentenze.

Ora, l'Ufficio centrale, composto com'è di giureconsulti d'altissimo valore, vorrà concedermi di rilevare come il criterio delle distinte sentenze sia un criterio di fatto e non di dritto.

Per l'autore di più reati, l'essere condannato con una o più sentenze, dipende da circostanze affatto accidentali, alle quali neppure si potrebbe provvedere; giacchè se è vero che, per disposizione di legge, quando una persona è imputata di più reati commessi nello stesso o in diversi distretti di Corti, i giudizi debbono essere riuniti in un unico dibattimento, non è però men vero, in linea di fatto, che spesse volte si ignora persino la esistenza delle imputazioni, donde avviene talvolta che la condanna posteriore riguardi fatti anteriori a quelli che già hanno formato oggetto di una sentenza di condanna.

Il progetto ministeriale ritiene che la incorreggibilità si debba fondare non sulla ripetizione della sentenza di condanna, ma sulla reiterazione dei reati meritevoli di condanna.

Ad ogni modo non ne faccio una questione, trattandosi di differenza che trae a conseguenze poco rilevanti; per quanto, a mio avviso, la forma ministeriale sarebbe più semplice e nello stesso tempo più corretta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io rispondo con pochissime parole, in linea di fatto, ed in linea di ragione.

In linea di fatto, la legge vigente, all'articolo 123, primo comma, dice proprio con « distinte sentenze ».

Quest'è la legge.

In linea di ragione, noto questo.

Quando si domandano più condanne, a parte il caso straordinario che, cioè, una condanna possa riguardare un delitto compiuto prima di quello che die' luogo alla prima condanna, si domanda la prova della perversità nel delitto. La distanza tra un delitto e un altro ci vuole ai fini dell'invocazione del domicilio coatto; perchè, lungo il trascorso del tempo, il delin-

quente si può correggere, ed allora non sarà più passibile del domicilio coatto, ancorchè di più reati siasi macchiato. Più reati si possono consumare in momenti d'ira, distinti l'uno dall'altro; ma, quando l'ira è cessata, si torna nel benessere, nella normalità della vita. Ci possono essere cause straordinarie a delinquere, che producono una potenzialità di delitto che si svolge in più forme, pressochè contemporaneamente: ebbene, in tal caso, la legge esige il maggior tempo possibile, affinchè si valuti lo stato d'animo del delinquente, affinchè si apprezzi se in lui sia abituale il delitto; e, quale mezzo al fine di conoscere la pervicacia del delinquente, esige e fa bene - che le condanne, le quali danno base alla denuncia per l'assegnazione a domicilio coatto, siano pronunciate con distinte sentenze.

Ad ogni modo, poichè il signor ministro non ne fa che una questione di mera forma; e poichè è positivo che la nostra formola un qualche vantaggio in molti casi apporterà; e visto che, non versando in un sistema strettamente penale, dobbiamo adottar sempre i metodi che diano maggiore guarentigia; giudichiamo sia bene che l'articolo rimanga quale è stato proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale persiste nella sua proposta, il signor ministro del resto non propone nessun emendamento, per conseguenza, nessun altro chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Possono altresì essere assegnati a domicilio coatto, quando siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

a) coloro che, essendo ammoniti od invigilati speciali, abbiano riportato due condanne, per distinte sentenze, o una sola ove la pena sia stata superiore a tre anni per i delitti preveduti al lib. II, tit. V, e tit. VII, cap. I, articoli 300 a 308, 312, 313, 315 e 317 del Codice penale; ovvero che abbiano riportata una sola condanna, qualunque ne sia stata la durata della pena, per uno dei delitti preveduti dagli art. 1 a 6 della legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti;

b) coloro che con atti preparatori abbiano

manifestato il deliberato proposito di attentare con vie di fatto, all'ordinamento della famiglia o della proprietà, o di sovvertire i principî sui quali è fondato l'ordinamento sociale.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Con la lettera b) dell'art. 3, l'Ufficio centrale ha fatto grande onore ad una disposizione implicante una difficilissima definizione, perchè l'ha accettata con la sola aggiunta di un inciso. Io desidererei, per intenderci bene, che l'Ufficio centrale mi spiegasse che cosa intende con le parole « con vie di fatto ».

Noi troviamo questa frase nel Codice penale del 1859, e sotto l'impero di quel Codice si intendevano per « vie di fatto » azioni effettive di violenza non commesse con armi. Per esempio, un pugno costituiva una via di fatto.

Ora, io non credo che questo sia stato il pensiero che l'Ufficio centrale ha voluto esprimere. A mio avviso, l'Ufficio centrale ha voluto invece esprimere il concetto che la manifestazione non rimanesse nel campo della teoria, ma si estendesse all'attuazione della teoria. Posto che tale sia l'intento, può dubitarsi se la parola rispecchierà intero il pensiero del legislatore; ma siccome, dopo avervi pensato a lungo, sento pur troppo la difficoltà di trovare un'espressione più appropriata, così mi limito a pregare l'Ufficio centrale a dichiarare se acconsente nella interpretazione che io avrei dato alle parole « con vie di fatto ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'onorevole guardasigilli rammenterà che l'Ufficio centrale aveva fatto capo a lui, per cercare di determinare d'accordo una qualche cosa, che nella lettera b) dell'art. 3 significasse un qualsiasi principio di azione, come compimento delle condizioni necessarie per farsi luogo alla denuncia per l'ammonizione. Ed egli allora rispose proprio come ha risposto ora; anzi si compiacque di rispondere per iscritto, dicendosi felice se si troverà il modo di precisar meglio i caratteri della colpevolezza.

L'Ufficio centrale, forte della lettera dell'ar-

articolo 3 della legge cessata, in cui si parla proprio di *vie di fatto*, si limitò a riprodurre l'inciso nell'articolo novello.

E qui mi permetto di osservare che, nella legislazione delle già Due Sicilie, appunto si parlava delle « vie di fatto non previste tra misfatti e delitti ».

Certi reati, determinati da vie di fatto, anche quel legislatore non si fidava di definirli, e ne usciva con l'accennata frase; la relativa responsabilità penale era meramente correzionale, e qualche volta di polizia; ma le vie di fatto abbracciavano ipotesi diverse, non determinate fra' misfatti e fra' delitti ch' erano preveduti singolarmente dal Codice.

Ora, nel caso della lettera *b*) dell'art. 3, la manifestazione del pensiero, se va fatta con parole, se va fatta con stampe, certamente non si dirà che sia stata seguita da vie di fatto. Queste vogliono essere intese nel senso della loro esplicazione, in rapporto al fine che si propone chi prepara il delitto; l'autore, individuo, o gli autori e fautori associati, che deliberano di agire, devono in qualche modo compiere un fatto perturbatore dell'ordine pubblico.

Quindi entra un sistema di mezzi da dover essere studiato; e quando di questi mezzi si ha, se non l'intero possesso, il possesso almeno di quel minimo che è essenziale perchè la deliberazione non sia chiarita irrisoria, e si incomincia, non l'esecuzione, ma si incomincia l'azione che rivela, non che possibile, prossimo lo svolgimento del delitto: allora si hanno tutti gli elementi per invocare l'assegnazione a domicilio coatto.

Del resto, poichè versiamo in materia di domicilio coatto, dove l'istruzione non si presta ai perfezionamenti del giudizio penale ordinario, e dove qualche cosa anderà abbandonata al criterio illuminato, onesto, e, noi desideriamo, liberale, di quelli che devono giudicare: cosa certa si è, che la inclusione delle parole « con vie di fatto » gioverà a qualche cosa: che sia riconosciuto che abbiamo voluto eliminare in modo assoluto tutto quanto possa riguardare deliberazioni meramente accademiche o svolgimenti d'intenti, di teorie, che non sieno altro che scuola o propaganda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io ringrazio, e prendo atto delle dichiarazioni fatte

dal relatore dell'Ufficio centrale; e siccome egli ha ricordato che queste parole sono la riproduzione di quelle scritte nell'art. 3 della legge del 1894, io tengo a mia volta, a richiamare tutte le osservazioni che — precisamente nell'ordine di idee esposto dall'onorevole relatore — io ho fatto allora su quelle parole nella relazione al Senato. Io intendeva appunto di far chiaro il concetto, che non bastava la semplice manifestazione del pensiero, ma questa doveva essere coordinata ad uno svolgimento pratico e diretto ad ottenere un risultato di fatto. Tale concetto, da me allora espresso, reputo utile di ricordare e di ripetere, perchè mi pare tuttora il commento più preciso, più certo, del come si debba interpretare questa frase.

Senatore PARENZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PARENZO. Io era contrario alla legge del 1894, ed ho votato contro; sono quindi poco favorevole alla riproduzione di questo articolo della legge stessa, di una legge poi che oramai ha cessato di esistere.

Mi sarebbe piaciuto anzi, che invece di ricordare in una legge organica disposizioni o richiami di un'altra legge che non esiste più, si fossero esplicitamente ripetute le disposizioni che se ne richiamano.

Contrarissimo sono poi a quell'ultimo capoverso che è configurato nella lettera *b*, il quale presenta tutte le difficoltà per una definizione che ci eviti cadere nell'arbitrio. Queste difficoltà sono la causa della discussione avvenuta testè tra l'Ufficio centrale ed il ministro guardasigilli. E non mi soddisfa sentirmi ripetere che questo comma è tolto dalla legge del 1894...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non è tolto, ma migliorato.

Senatore PARENZO... Sia pure, ma insomma si è presa per base la legge del 1894.

Ebbene, io vi riscontro sempre l'equivoco di definizioni improprie, imprecise, generiche che appunto per voler troppo definire, finiscono per non definire nulla. Quando, per esempio, si parla di « atti preparatori, dimostranti il deliberato proposito di attentare con vie di fatto all'ordinamento delle famiglie e della proprietà », o si tratta di tentativi di reati, i quali sono contemplati dal Codice penale, e cadono allora sotto la sanzione del Codice stesso, ed è inutile riparlare nella legge di pubblica sicurezza;

o vi è d'altro, ed allora bisogna dirlo chiaro, perchè gli atti preparatori diretti a commettere con vie di fatto attentati alle famiglie e alla proprietà costituiscono appunto il tentativo.

Non so che razza di atti preparatori per commettere un reato possano esser puniti con questa legge, che non siano punibili col Codice penale.

Apprezzo lo sforzo dell'Ufficio centrale che collo aggiungere le parole « vie di fatto » ha creduto di arrivare a far sì, che con questa legge non si colpiscano soltanto le manifestazioni del pensiero, le associazioni, la semplice propaganda. Ma per evitare uno scoglio, si va a battere nell'altro. Certo non possono bastare le parole « atti preparatori, manifestanti il deliberato proposito di attentare alla famiglia e alla proprietà », ciò che sarebbe fuori del tentativo previsto dal Codice penale, e rientra nel novero di quei reati vaghi, che, secondo me, non dovrebbero avere alcuna sanzione penale, ma che, chi ha creduto di approvare la legge del 1894 si dispone ad approvare anche ora. Ma, lo ripeto, se si aggiungono le parole « vie di fatto », se si dirà cioè « atti preparatori per attentare con vie di fatto, ecc. » allora si rientra nel tentativo punito dal Codice penale.

Ma volendo colpire quei tali reati vaghi, indeterminati, quasi d'intenzione, volendo colpire le società anarchiche e magari le società socialiste, in quanto si crede che possano essere pericolose, anche in questo caso non capisco perchè prima si esplichì dettagliatamente e si dica che si vogliono colpire quelli i quali abbiano il deliberato proposito di attentare con vie di fatto all'ordinamento della famiglia e della proprietà, e poi si aggiunga ancora « o di sovvertire i principî sui quali è fondato l'ordinamento sociale ». All'infuori della famiglia e della proprietà, che cosa sono gli altri principî fondamentali dell'ordine sociale? Andiamo adagio per non entrare anche in altro campo. Ci sono molti, ad esempio, che credono principî fondamentali dell'ordinamento sociale anche i principî religiosi, e non so se domani, tredici di quegli spiriti allegri che a Parigi costituiscono la società del Venerdì si raccogliessero per mangiar di grasso, e fare propaganda di libero pensiero, violando e scherzando sopra una quantità di principî religiosi, non so se qualche zelante interprete di questa legge non potrebbe considerare quella società

responsabile di atti preparatori diretti a sovvertire con vie di fatto i principî sui quali è fondato l'ordinamento sociale!

Io credo, riassumendo, che, se si vogliono colpire quelle date società, sia inutile usare le parole, *con vie di fatto*: e sia poi inutile fare una distinzione tra l'ordinamento della famiglia o della proprietà e i principî sui quali è fondato l'ordinamento sociale, e basti dire che appunto si vogliono colpire quelli che si propongono di attentare con vie di fatto ai principî di proprietà sui quali è fondato l'ordinamento sociale.

Così si creerà forse un equivoco minore di quello che parmi si crei con le maggiori distinzioni che ci sono proposte.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei rassicurare il Senato e spero anche l'onorevole Parenzo...

Senatore PARENZO. È più difficile.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*.. Per questo appunto lo dico con molta esitanza... vorrei rassicurarli circa la portata di questo articolo. Veda, onor. Parenzo, quest'articolo è molto meno lontano dal diritto comune di quello che possa sembrare. Ella infatti m'insegna che il Codice penale all'art. 134 colpisce come reato la cospirazione. Ora, con questa legge si puniscono coloro che con atti preparatori abbiano manifestato *il deliberato proposito*, che è quasi un tentativo; mentre, per il Codice penale, si puniscono anche coloro che si limitano a *concertare e stabilire di commettere con determinati mezzi alcuni dei delitti, ecc.*

E noti, onor. Parenzo, che questa definizione della cospirazione costituisce già qualche cosa di molto più completo e corretto di quello che sta scritto nei codici di quasi tutti i paesi del mondo; appunto perchè, migliorando la dizione del nostro antico Codice penale, vi abbiamo pensatamente aggiunto i *determinati mezzi*, che è pur già qualche cosa di abbastanza concreto.

Dunque il concetto espresso nell'art. 3 è questo: noi vogliamo con questo provvedimento, che chiameremo di prevenzione, dar mezzo di togliere dalla società coloro i quali, più che concertare e stabilire, sono in procinto di ese-

guire il reato, con atti preparatori, i quali se non entrano ancora nel Codice penale, vi stanno proprio sul limitare. Quindi mi pare che lo scrupolo di andare troppo lungi dal diritto comune, non debba arrestare il Senato.

L'onor. Parenzo ha poi detto, che in questo articolo *c'è di troppo*, perchè vi si parla prima di attentare all'ordinamento della famiglia e della proprietà, e poi si aggiunge ancora di sovvertire i principî sui quali è fondato l'ordinamento sociale. Se non che, mi permetta l'onor. senatore ch'io osservi come, a mio parere, egli abbia esagerata forse l'interpretazione di questo articolo nell'esempio che ha addotto.

Noi abbiamo parlato di ordinamento sociale, quindi abbiamo voluto fare allusione a quei principî sui quali la società è costituita.

Egli obietta: ma allora trattasi appunto dell'ordinamento della famiglia e della proprietà. Ora, sta bene che questi siano i principali, ma vi sono pure altri rapporti giuridici indispensabili, sui quali la società si fonda, che non sono precisamente rapporti di famiglia o di proprietà, ed è a questi che si è voluto alludere.

L'onor. Parenzo dice bene, quando afferma che in queste definizioni vi è qualche cosa di vago e di indeterminato.

Ma giova por mente che non si tratta di pronunciare una vera e propria condanna; si tratta bensì di un provvedimento di prevenzione sempre revocabile, il quale è circondato da sufficienti guarentigie.

Laonde parmi in verità che la indeterminatezza della definizione, la quale, d'altronde, non presenta nessun pericolo, risponda alla indeterminatezza della condizione a cui si deve provvedere.

E d'altronde neppure c'è, a mio avviso, giova ribadirlo, una vera ripetizione di concetto. No: prima si considera in modo *speciale* l'ordinamento della famiglia e della proprietà, poi si *generalizza* il concetto contemplando espressamente i principî sui quali è fondato l'ordinamento sociale.

Quindi, stante la difficoltà di esprimere quei concetti, io insisto per la definizione proposta, che è assai migliore di quella della legge del 1894.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io vorrei far notare all'onorevole guardasigilli che, se egli potesse sempre rimanere ministro, si potrebbe stare anche tranquilli sulla interpretazione che egli dà alla disposizione in esame. Ma qui in Senato noi abbiamo sentito l'onor. Rossi minacciarci prosimo per il nostro paese un Governo o tutto rosso o tutto nero.

Io ho paura di tutte e due le cose, e spero che sia ben lontano questo pericolo.

Ma se avvenisse? Con le parole di questo articolo non crede per esempio l'onor. Costa che una società, la quale si proponesse di raccogliere dei meetings per far votare o approvare al Parlamento l'introduzione del divorzio nel nostro Codice, non sarebbe responsabile, secondo un Governo clericale, precisamente di quegli atti preparatori diretti ad attentare con vie di fatto all'ordinamento delle famiglie?...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. No.

Senatore PARENZO ... E come no? Il divorzio per quella parte cui accennavo è qualche cosa di enorme, di sovversivo dell'ordine delle famiglie. E per citare un caso più pratico, più frequente. Tanto qui siamo in un circolo abbastanza ristretto e possiamo accennarvi. Tutti gli atti preparatori per consumare con vie di fatto un reato di adulterio non potrebbero entrare nei casi previsti da questo articolo? Se io scrivo una lettera con cui dia un appuntamento ad una donna coniugata, non faccio un atto preparatorio per manifestare l'intenzione con vie di fatto, di turbare l'ordinamento della famiglia?...

Senatore TAIANI. Occorre la istanza privata.

Senatore PARENZO. ... È vero. Potrei però trovare un delegato di pubblica sicurezza che, sotto questo titolo, sequestrata una lettera, mi mandasse a domicilio coatto, se la moglie in questione fosse la sua. (*Si ride*).

Tuttociò per dimostrare i pericoli delle frasi troppo indeterminate.

A me pare infine che, se si correggesse la dizione in modo di unificare le varie frasi adoperate, riunendole nel solo concetto del sovvertimento dell'ordinamento sociale nei rapporti della famiglia e della proprietà, a me pare, dico, che si chiarirebbe un po' meglio l'obbiettivo di questa disposizione.

Io però non propongo un emendamento per questa ragione: che io sono per la soppres-

sione assoluta del comma *b*), e non voglio mettermi in contraddizione con me stesso; ma a coloro che sono disposti a votare il comma *b*) sottometto queste mie osservazioni.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ho fatto un atto di denegazione all'onorevole Parenzo, e lo devo giustificare. Egli, giurista così valoroso, sa che la giurisprudenza del nostro paese ha riconosciuto che il divorzio neppure costituisce materia d'ordine pubblico nello stretto senso della parola.

Tanto è ciò vero, che i nostri tribunali - i tribunali italiani - ammettono la esecuzione nello Stato di sentenze di divorzio pronunziate all'estero.

Questo unicamente per spiegare la mia denegazione.

Del resto, l'onor. Parenzo mi insegna che se dovesse venire il giorno - e non verrà - in cui fossimo o rossi o neri, non sono queste le leggi che si applicherebbero.

Ce ne sarebbero pur troppo delle altre!

Questi sono provvedimenti per noi miserelli, che ci studiamo di difendere la società colle leggi. Quei partiti, se venissero al governo, non adoprerebbero la legge per difendere le loro violenze!

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Io voterò questa legge, credo però che questo comma *b*) dell'articolo 3 come è redatto, vada forse oltre le intenzioni del ministro proponente.

Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Parenzo quando disse che gli atti preparatori possono essere costituiti anche da semplici atti di propaganda. Il giornale, il *meeting* sono atti preparatori...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. No.

Senatore PATERNOSTRO... Ecco perchè l'Ufficio centrale ha sentito il bisogno d'introdurre lo inciso « vie di fatto », perchè bisogna che questi atti siano qualcosa di più di una manifestazione; perchè è atto lo scrivere su un giornale, atto lo scrivere una lettera, come diceva l'onorevole Parenzo. Bisogna che questi atti siano qualcosa di più concreto, qualcosa che costituisca l'impiego della forza, della violenza.

Quindi io dico, che non ripudiando interamente il giudizio dell'onorevole ministro, mi sembra che questo comma *b*) meriti di essere emendato e corretto. E siccome questo richiede uno studio che forse non potrebbe farsi seduta stante, non sarà mal fatto rimandare questo comma all'Ufficio centrale perchè lo ristudi e ce lo ripresenti ridotto a miglior lezione.

Questa è la mia proposta. Ripeto che io sono fra coloro che voteranno la legge.

PRESIDENTE. Il senatore Paternostro fa proposta sospensiva; questa proposta è che l'Ufficio centrale ritorni ancora sulla questione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io mi richiamo ancora una volta alla relazione circa la lettera *b*) dell'art. 3 in discussione; dapochè in quella è rilevato come l'Ufficio centrale, nell'ammettere cotesto comma, non sia stato unanime, ma solamente in maggioranza. Perchè qualcuna delle obiezioni fatte dall'onorevole Parenzo e appoggiate in parte dall'onorevole Paternostro, erano obiezioni sorte anche nell'Ufficio centrale. Ma l'onorevole guardasigilli ritenne di non dovere eliminare l'ultimo inciso, benchè se ne rilevasse l'inutilità, attese le specificazioni che lo precedono, ovvero il pericolo di spingere, con esso, ad applicazioni non volute dal legislatore; mentre la minoranza insisteva, per l'eliminazione, pur manifestando che restava non soddisfatta di non vedere soppressa tutta quanta la lettera *b*).

Detto ciò, è chiaro che la raccomandazione di rivedere l'alinea dovrebbe essere rivolta più al guardasigilli che all'Ufficio centrale; il quale, per amor di pace e per aver ottenuto in diversi punti, molto più gravi di quello in esame, delle gravissime concessioni, ha finito per non opporsi. Aggiungo anzi che, appunto per l'elasticità di questa lettera *b*), si ostinò l'Ufficio centrale a stabilire un massimo di un anno per la pena; e ad insistere sui procedimenti che possono garantire la regolare applicazione della legge; oltrechè a lasciare assoluta libertà di chiedere il passaporto per l'estero.

L'Ufficio centrale, ad ogni modo, è agli ordini del Senato: qualunque deliberazione creda di prendere la terrà nella dovuta considerazione; ma bisogna anzi tutto che l'onor. mi-

nistro s'induca a consentire l'adozione di un qualche temperamento.

PRESIDENTE. Se l'articolo va all'Ufficio centrale, il ministro e l'Ufficio si metteranno di accordo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Dipende dall'Ufficio centrale; io credo che difficilmente si possa trovare una forma migliore; ad ogni modo, se l'Ufficio centrale vuole studiare ancora, il Governo certo non vi si opporrà: è una cosa utile per tutti. L'Ufficio centrale ha deliberato, a maggioranza, d'accettare; ma se ora a maggioranza delibera di sospendere, il Governo non può farvi opposizione.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Leggo adesso la relazione e di questa mia negligenza chiedo scusa al Senato.

La mia proposta di eliminare addirittura il comma *b* vedo che da due membri dell'Ufficio centrale era addirittura accettata.

Infatti nella relazione si dice: « All'Ufficio centrale non sarebbe stato straniero il concetto di eliminare la lettera *b* dell'art. 3. Due dei suoi componenti, peraltro, sarebbero stati addirittura per respingerla ».

Mi pare che la questione sia abbastanza grave, perchè di fronte anche alle considerazioni fatte sulla forma, la proposta dell'onor. Paternostro possa essere accettata.

Tra i due dell'Ufficio che proponevano di eliminare il comma *b* e gli altri tre che hanno introdotto modificazioni alla proposta ministeriale, potrebbe avvenire, sentito il ministro, una conciliazione che ci dia qualche cosa di accettabile.

Io non guardo alle persone che possono essere chiamate ad applicare la legge, mi basta che essa possa dar luogo ad abusi, perchè io non vi sia favorevole. È una dizione questa che ci si propone che ha bisogno di essere corretta, appunto perchè agli abusi può dar largo corso.

Ho citato i primi esempi che mi son venuti alla mente di applicazioni errate di questo articolo, ma certo è che ve ne possono essere di assai più gravi e più seri. Perciò accetterei la proposta sospensiva del senatore Paternostro,

sperando che colla buona volontà del guardasigilli e dei due membri non favorevoli a questo comma, e collo spirito conciliativo degli altri, si possa venire a una redazione meno imperfetta.

Io però mi permetto sempre di raccomandare al guardasigilli di considerare, se data la difficoltà di trovare questa redazione, creda egli proprio pericoloso sopprimere addirittura un articolo, che non può essere che vago e quindi aprir l'adito a molti inconvenienti.

Per quanto sia vero che l'Ufficio centrale abbia ridotto a un minimo di un anno il domicilio coatto, tuttavia resta sempre una pena abbastanza grave. Trattasi di un istituto che lo stesso guardasigilli non ha potuto negare ripugnante. Noi voteremo per questa legge, o per lo meno io voterò per questa legge, soltanto perchè essa rende il domicilio coatto meno peggio di quello che è nella legge di pubblica sicurezza attuale, ma mi auguro che venga il momento in cui il Governo studi tutti i problemi della pubblica sicurezza nella loro ampiezza e riconosca che il domicilio coatto è un istituto non atto a rendere più tranquille e meno delittuose e meno corrotte le nostre popolazioni.

E ciò, benchè sembri che il tempo così ristretto lasciato al lavoro del potere legislativo renda poco probabile che a questi problemi così vasti esso possa accudire.

Per parte mia, non darò il voto contrario a questa legge, ma credo un dovere cercare di diminuirne i difetti; ed è certo un difetto quello che con la sua indeterminatezza lascia la possibilità di arbitrii e di ingiustizie. E in fatto di domicilio coatto di arbitrii se ne sono commessi e molti.

Io ricordo sempre un fatto piccolo per sè, ma che dimostra che cosa sono le leggi eccezionali.

Mi narrava un sindaco di un paese della Romagna, nei tempi in cui le leggi eccezionali erano molto in favore, che il prefetto spesso gli domandava come avvenisse che nel suo paese non vi fosse stata nessuna denuncia per domicilio coatto. Il sindaco rispondeva che era un fatto, del quale tanto lui, quanto il prefetto, dovevano esser ben lieti. Questo prova piuttosto, rispondeva il prefetto, che lei è negligente. Ora avvenne che una sera un individuo mezzo

scemo, uscendo da un'osteria avvinazzato, gridò: « Viva l'anarchia! » I carabinieri gli furono addosso, e bastò questo perchè costui fosse denunziato ed inviato al domicilio coatto!

Ed accorse a ritrarnelo la testimonianza unanime del paese, che lo dichiarava mezzo scemo, non molesto ad alcuno, e in quella sera ubriaco! Ma il prefetto raggiunse intanto il suo scopo, che anche in quel comune di Romagna vi fosse almeno uno condannato a domicilio coatto. (*ilarità*).

Questo vale a dimostrare che coteste leggi danno facilmente luogo ad abusi. Quindi è dover nostro togliere tutto ciò che può farli nascere.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale consente a riprendere in esame la lettera b) dell'articolo 3, senza però prendere impegno di presentare modificazioni.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor senatore Paternostro propone che si sospenda la discussione dell'art. 3 e venga rinviato all'Ufficio centrale per ulteriore esame.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione alla seduta di domani, alle ore 15, col seguente ordine del giorno.

I. Discussione del disegno di legge:

• Modificazioni al capo V della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto.

II. Interpellanza dei senatori Odescalchi e Pessina al presidente del Consiglio ed al Ministro degli affari esteri sul bombardamento degli insorti Cretesi per opera di navi italiane.

Naturalmente sarà anteposto lo svolgimento della interpellanza se in principio di seduta potrà intervenire il signor ministro degli affari esteri.

Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di suggellare le urne e di consegnarle ai senatori scrutatori.

La seduta è sciolta (ore 18).